

Modifica del decreto ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

VISTO il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo ed in particolare l'art. 4, paragrafo 5, che stabilisce che i diritti di reimpianto acquisiti ai sensi del regolamento medesimo sono esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata, e contemporaneamente consente agli Stati membri di derogare alla regola generale, prevedendo l'utilizzo dei diritti entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000 – art. 4 – con cui viene stabilito che il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;

CONSIDERATO che da parte di alcune Regioni, è stata rappresentata l'esigenza di avvalersi della deroga prevista dal citato regolamento CE 1493/99;

CONSIDERATO che l'allungamento del termine per l'utilizzo dei diritti di reimpianto consente alle Regioni ed alle Province autonome, nonché ai singoli viticoltori, una migliore valutazione degli interventi programmati;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005.

DECRETA

Articolo unico

All'articolo 4 del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000, il testo del comma 7 è sostituito dal presente:

<<Il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Le Regioni e le Province autonome possono prevedere che i diritti di reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità il diritto passa automaticamente alla riserva regionale.

In caso di trasferimento tra Regioni o Province autonome di un diritto di reimpianto, questo mantiene la validità della durata stabilita nella Regione o Provincia autonoma in cui ha avuto origine.

Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'AGEA i provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo, entro 15 giorni dalla loro adozione>>>.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana,

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: ALEMANNINO

*Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2005-09-22
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle attività produttive,
registro n. 3, foglio n. 393*